



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 18-02-2020

OGGETTO: Approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

L'anno **Duemilaventi** addì **Diciotto** del mese di **Febbraio** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Lamari Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce alla Giunta Comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'art. 151 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. del 17.12.2019 n. 295, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2020;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- la Legge 27.12.2019 n. 160, (pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2021" (legge di Bilancio 2020);

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell'ente che trova espressione nei dati di bilancio di previsione si articola nei seguenti punti:

- sostanziale invarianze delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione adottata in data odierna;
- previsione copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 13 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s. anno 2020";
- n. n. 14 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Rideterminazione indennità del Sindaco e degli Assessori. Aumento valore ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019 n. 124";
- n. 15 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007";
- n. 16 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Determinazione costi a carico degli utenti e tassi di copertura dei servizi domanda individuale anno 2020";
- n. 18 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Conferma delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché della tassa occupazioni spazi e aree pubbliche";
- n. 19 del 18.02.2020 sono state determinate le tariffe della Scuola dell'Infanzia "Bosco degli gnomi";

DATO ATTO che si intendono confermate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 18 del 28.02.2017 avente ad oggetto "Determinazione tariffe cimiteriali anno 2017";
- G.C. n. n. 72 del 04.12.2018 avente ad oggetto: "Determinazione diritti di segreteria unificata per le pratiche SUE in materia di edilizia ed urbanistica dal 01.01.2019.";

VISTO lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1	669.682,99	663.500,00	663.500,00
Titolo 2	66.151,32	26.000,00	26.000,00
Titolo 3	388.052,98	390.580,84	362.996,32
Titolo 4	95.500,00	1.285.500,00	35.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	250.000,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	259.300,00	259.300,00	259.300,00
Applicazione Avanzo	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.617,63	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	53.875,28	0,00	0,00
Totale	1.841.180,20	3.174.880,84	1.647.296,32

SPESA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1	1.049.135,79	1.009.111,80	993.921,67
Titolo 2	180.875,28	1.555.000,00	55.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	51.869,13	51.469,04	39.074,65
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	259.300,00	259.300,00	259.300,00
Totale	1.841.180,20	3.174.880,84	1.647.296,32

DATO ATTO che:

- lo schema di Bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;
- per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati: - bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato da parte del Consiglio comunale è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Area e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020;
- le previsioni di bilancio sono state redatte a norma di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e secondo gli obiettivi e le priorità individuate dalla Giunta;

RICHIAMATE le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che vietavano di considerare ai fini del saldo di finanza pubblica di cui alla legge 11.12.2016 n. 232;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di

mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

con i quali sono stati aboliti i cd. "vincoli di finanza pubblica";

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.07.2019 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022, successivamente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del giorno 30.04.2019 è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, dal quale emerge un risultato d'amministrazione di € 713.178,50;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2020 è stato approvato il "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e ricognizione delle eccedenze ex art. 33 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 18.02.2020 è stata approvata la "disciplina per l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2020";
- il piano delle alienazioni è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18.02.2020, sono contenuti nel DUP e nella sua nota di aggiornamento ed è stato inserito così come il programma triennale delle opere pubbliche e il piano biennale degli acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2020:

- al comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;
- al comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell'esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio, dispone che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 01.01.2020;
- al comma 757 della L. 160/2019 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, da adottare entro il 29.06.2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.
- alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui al fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, per l'anno 2020, sono state individuate, tra quelle proposte dalla L. 160/2019, dal comma 748 al comma 755 (in quanto il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/197 dispone: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,...*"), ai soli fini degli equilibri di bilancio, delle aliquote IMU che garantiscono almeno l'invarianza del gettito rispetto allo scorso anno. A seguito dell'emanazione del decreto MEF di cui sopra, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il 31/10/2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:

- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 01.01.2020, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01.01.2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal 01.04.2020;
- la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base a nuovi criteri, che in effetti alla data odierna non è ancora disponibile;
- l'art. 57bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30.04.2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe, termine quindi "sganciato" da quello relativo al bilancio di previsione;
- l'approvazione delle nuove tariffe non potrà avvenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi di legge, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione 2019;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

RITENUTO dunque di approvare la suddetta proposta che definisce la programmazione dell'ente per il triennio 2020-2022, in conformità agli indirizzi di questa Amministrazione Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, gli schemi di Bilancio di previsione per l'anno 2020-2021-2022 e relativi allegati previsti dalla normativa, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, depositato agli atti, le cui risultanze finali si evincono dal seguente prospetto:

ENTRATA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1	669.682,99	663.500,00	663.500,00
Titolo 2	66.151,32	26.000,00	26.000,00
Titolo 3	388.052,98	390.580,84	362.996,32
Titolo 4	95.500,00	1.285.500,00	35.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	250.000,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	259.300,00	259.300,00	259.300,00
Applicazione Avanzo	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.617,63	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	53.875,28	0,00	0,00
Totale	1.841.180,20	3.174.880,84	1.647.296,32

SPESA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1	1.049.135,79	1.009.111,80	993.921,67
Titolo 2	180.875,28	1.555.000,00	55.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	51.869,13	51.469,04	39.074,65
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	259.300,00	259.300,00	259.300,00
Totale	1.841.180,20	3.174.880,84	1.647.296,32

3. di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
4. di trasmettere gli schemi di bilancio al Revisore dei Conti per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b.2), e comma l-bis del d.lgs. 267/2000;
5. di riservarsi l'introduzione di eventuali modifiche alla proposta di bilancio, sulla base del parere del Revisore stesso;
6. di sottoporre la documentazione di cui al precedente punto 2) all'approvazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –

sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

8. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Lamari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Lamari
